



RISPARMIO E INVESTIMENTO
IMPRESA FUTURA TFR

Set Informativo

Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con possibilità di versamenti integrativi

Il presente Set Informativo, contenente:

- Kid (documento contenente le informazioni chiave);
- DIP Aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi);
- Informativa sulla sostenibilità;
- Condizioni di Assicurazione (comprese di glossario);
- Proposta di assicurazione (fac-simile).

Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.

ENTRA NELLA TUA AREA PERSONALE



Accedi al sito www.athora.it/area-clienti e con pochi click potrai entrare nella tua area personale **"Le mie polizze"**, dove troverai:



Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze



Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze



Le tue Condizioni Contrattuali



Comunicazioni, aggiornamenti... e molto di più

Che informazioni occorrono? Poche:

1. codice fiscale/partita iva;
2. numero di polizza posseduta;
3. indirizzo e-mail (necessario per l'invio delle credenziali di accesso).

**Se sei già registrato nell'Area Riservata
la piattaforma è stata aggiornata con nuove funzionalità dispositivo.**

Al primo accesso sarà necessario impostare una nuova password seguendo le indicazioni sul sito

www.athora.it/area-clienti

Documento contenente le Informazioni Chiave

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO: IMPRESA FUTURA TFR (COD. V125)

Nome dell'ideatore del PRIIP	Athora Italia S.p.A., (l' "Impresa di Assicurazione") Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Athora Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Athora Holding Ltd..
Sito web dell'ideatore del PRIIP	www.athora.it
Per ulteriori informazioni chiamare il numero	800.753.073
Consob è responsabile della vigilanza di Athora Italia S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.	
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave	12/01/2026

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Impresa Futura TFR (il **"Prodotto"**) è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma a vita intera a premio unico. Il Prodotto prevede la possibilità di effettuare versamenti integrativi. I premi (il **"Capitale Assicurato"**) sono investiti nella gestione separata denominata **"C.VITANUOVA"** (la **"Gestione Separata"**).

Termine: Non è prevista una data di scadenza fissa ma la durata coinciderà con la vita dell'assicurato e pertanto il contratto si estingue per effetto della morte dell'Assicurato o se in precedenza il Contraente esercita il diritto di riscatto totale o di recesso.


Obiettivi: l'obiettivo del prodotto è quello di fornire all'azienda contraente (la **"Azienda Contraente"**), in quanto beneficiaria, una copertura atta a far fronte in ogni momento alla necessità finanziaria legata alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro relativa al dipendente assicurato (l'**"Assicurato"**), nei limiti dei versamenti effettuati fino a quel momento.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il Prodotto è destinato a clienti retail e professionali con età compresa tra i 18 e i 70 anni, che ricercano un investimento in prodotti di investimento assicurativi e che hanno una conoscenza di base di tali prodotti. I clienti a cui è destinato questo Prodotto cercano la conservazione del capitale ed hanno un orizzonte temporale di almeno 6 anni. Il Prodotto è compatibile con clienti che possono sopportare perdite limitate ed hanno una tolleranza al rischio bassa, cioè non sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori.

Prestazioni assicurative e costi: Il Prodotto appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita nella forma a vita intera e consente all'Azienda Contraente, mediante il conferimento di un premio unico (il **"Premio Unico"**) e di eventuali versamenti integrativi (i **"Versamenti Integrativi"**) di investire nella Gestione Separata, al fine di beneficiare del consolidamento del capitale rivalutato annualmente. Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, all'Azienda Contraente, in quanto Beneficiaria, verrà liquidato il Capitale Assicurato rivalutato (la **"Prestazione in Caso di Morte"**). Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione intitolata **"Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"**.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni (periodo di detenzione raccomandato). Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al premio pagato. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente e non è in ogni caso possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'eventuale insolvenza dell'Impresa.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questo prodotto sono classificate nel livello "basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Il rischio del Prodotto può variare rispetto a quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il Prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Avete diritto alla restituzione almeno del Capitale Assicurato. Tuttavia se voi esercitate il riscatto prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto saranno applicati costi di uscita. Qualsiasi importo superiore al Capitale Assicurato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Maggiori informazioni sono contenute nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 6 anni
Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni			
Esempio di investimento: € 10.000,00			
Premio caso morte 0 €			
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Il contratto prevede un minimo garantito anche in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato ma in certi casi i costi di uscita potrebbero incidere negativamente sulla prestazione.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.750 -2,50%	€ 10.000 0,00%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.890 -1,08%	€ 10.780 1,26%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.900 -1,03%	€ 10.860 1,39%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.900 -0,99%	€ 10.930 1,49%
Scenario di morte			
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	€ 10.150	€ 10.860

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

In caso di uscita dall'investimento prima del periodo di detenzione raccomandato è garantita la restituzione almeno del Capitale Assicurato, al netto dei costi di uscita.

COSA ACCADE SE ATHORA ITALIA S.P.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Athora Italia S.p.A. In ogni caso per gli investimenti effettuati in questo Prodotto, in caso di insolvenza di Athora Italia S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- L'investimento ipotizzato è di 10.000,00 EUR .

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno (ipotesi rendimento netto 0%)	In caso di disinvestimento dopo 6 anni (ipotesi rendimento scenario moderato)
Costi totali	€ 356	€ 622
Incidenza annuale dei costi (*)	3,6%	1,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento dopo 6 anni, periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo lordo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi (rendimento netto dopo 6 anni). Una parte dei costi è condivisa con l'intermediario per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 6 anni
Costi di ingresso	Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento: in questo prodotto non sono applicati costi d'ingresso.
Costi di uscita	Impatto dei costi di uscita dell'investimento. I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Commissione di gestione annua applicata sul rendimento della Gestione Separata.	1,0%
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano costi di performance.	0,0%

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni.

Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento fino all'orizzonte temporale consigliato poiché determinato in funzione delle caratteristiche degli investimenti sottostanti e quindi delle garanzie offerte. Il Prodotto prevede una prestazione ridotta se l'investitore intende ritirare il proprio capitale prima di tale periodo. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto ("Periodo minimo richiesto"), e fermo restando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il suo diritto di riscatto sia che non ricorrano motivazioni legate alla cessazione del mandato del soggetto Assicurato sia che ricorrano tali motivazioni. Nel primo caso, in mancanza di motivazioni, riscatto totale prevede costi applicati decrescenti in funzione degli anni trascorsi dalla decorrenza: 2,5% durante il secondo anno, 1,5% durante i terzo, 0,75% durante il quarto ed infine durante il quinto anno 0,25%. Se invece il Riscatto è richiesto per cessazione del mandato, è possibile richiederlo anche nei primi 12 mesi dalla decorrenza di polizza ed è previsto il riconoscimento del Capitale rivalutato maturato in polizza al momento del riscatto, senza applicazione di costi. Il riscatto parziale può essere richiesto sia che ricorrano le motivazioni della cessazione del mandato sia che non ricorrano e segue le medesime regole spiegate sopra per il riscatto totale.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Eventuali reclami riguardanti il Prodotto o la condotta dell'Impresa di Assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a quest'ultima all'indirizzo: Athora Italia S.p.A. - Ufficio Reclami, Mura di Santa Chiara, n. 1, 16128 Genova. L'Impresa di Assicurazione gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori; spetta invece all'intermediario bancario o al Broker che vi ha proposto il contratto la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, il cliente dovrà inoltrare il reclamo direttamente alla Banca o al Broker ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. I reclami possono essere inviati altresì all'indirizzo di posta elettronica ReclamiVita@athora.com, specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.athora.it/reclami. Il prepunto Ufficio Reclami evade la dogliana entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Set informativo composto, oltre che dal presente Documento contenente le informazioni chiave (KID), anche dal DIP aggiuntivo IBIP, Informativa sulla Sostenibilità, Condizioni di assicurazione (comprese del Regolamento della Gestione separata e del Glossario) e Proposta, che l'Impresa deve redigere obbligatoriamente e consegnare gratuitamente al Contraente prima della sottoscrizione in conformità. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito web dell'Impresa www.athora.it.

Assicurazione Vita Intera rivalutabile a premio unico e versamenti integrativi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: *Impresa Futura TFR*
Contratto Rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 03 Febbraio 2026 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Athora Italia S.p.A., Mura di Santa Chiara, n. 1, CAP 16128; Genova; tel. 800.753.073; sito internet: www.athora.it; email: info.clienti@athora.com; PEC: athoraitalia@pec.athoraitalia.it

Athora Italia S.p.A. – Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Athora Italia, iscritta con il n. 050 all’Albo Gruppi IVASS, con Socio Unico Athora Italy Holding D.A.C. e soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Athora Holding Ltd. Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 – PI 03723300103 – REA GE 373333 – Albo Imprese di Assicurazione 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n.103).

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Athora Italia S.p.A. è pari ad Euro 389.780.916 ed il risultato economico di periodo pari Euro -31.306.522.

Con riferimento alla situazione di solvibilità della Compagnia, l’indice di Solvibilità (Solvency Ratio) al 31 dicembre 2024 è pari a 195%, come nel dettaglio illustrato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (https://www.athora.it/wp-content/uploads/2025/04/SFCR_2024_Athoraitalia_web.pdf).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il prodotto offre un Capitale rivalutato in base al rendimento della Gestione Separata C.VITANUOVA.

Il meccanismo di rivalutazione garantisce al Capitale rivalutato alla base di tutte le prestazioni previste **una rivalutazione minima annua dello 0%**, pertanto il rendimento annuo non potrà mai essere negativo e le prestazioni si consolidano ogni anno.

In caso di decesso dell’Assicurato verrà liquidato il Capitale maturato fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data di decesso, comprensivo delle garanzie previste sulla rivalutazione minima dello 0%.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

“Impresa Futura TFR” è un contratto finalizzato a fornire all’Azienda Contraente, in quanto beneficiaria, una copertura atta a far fronte in ogni momento alla necessità finanziaria legata alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro relativa all’Assicurato/Dipendente, nei limiti dei versamenti effettuati fino a quel momento.

Beneficiaria della prestazione è l’Azienda Contraente e quindi ad essa spettano le somme legate alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa esso avvenga.

Pertanto, oltre alla prestazione in caso di decesso come sopra descritta, sono previste le seguenti prestazioni in caso di riscatto totale e Parziale:

In caso di riscatto, Athora Italia si impegna a pagare all’azienda Contraente, trascorsi 12 mesi dalla decorrenza di polizza, un capitale assicurato quale risulta all’ultimo anniversario di polizza trascorso, ulteriormente rivalutato in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data di richiesta. Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto per volontà della Contraente di chiudere il rapporto assicurativo, ovvero, venga richiesto non per motivi dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa avvenuta o per altri motivi, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982, verranno applicati i costi previsti nella sezione “Quali sono i costi? costi per riscatto”.

Comunque, il contraente ha la possibilità di esercitare il riscatto totale o parziale trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, purché l’Assicurato sia in vita.

Il Regolamento della Gestione Separata è raggiungibile dalla Home Page del sito www.athora.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell’Assicurato. Il contratto non prevede altre coperture di tipo

	complementare.														
	Ci sono limiti di copertura?														
	Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie contrattuali. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.														
	Quanto e come devo pagare?														
Premio	<ul style="list-style-type: none"> – Alla sottoscrizione della polizza è dovuto il pagamento in unica soluzione di un premio, indipendente dall'età, dal sesso e dalla durata del contratto; – È possibile scegliere l'importo del premio unico, da un minimo di euro 1.000,00 fino ad un massimo di euro 1.500.000,00; – Avrai, inoltre la facoltà di effettuare versamenti integrativi nella misura minima di euro 500,00 e sempre entro il limite citato di complessivi cumulati in polizza di euro 1.500.000,00; – Il premio unico è pagato con addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto distributore incaricato; – Ai fini dell'avvenuto pagamento del premio versato, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. 														
	A chi è rivolto questo prodotto?														
	IMPRESA FUTURA TFR è un contratto finalizzato a fornire all'Azienda Contraente, in quanto beneficiaria, una copertura atta a far fronte in ogni momento alla necessità finanziaria legata alla liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro relativa ai Dipendenti, nei limiti dei versamenti effettuati fino a quel momento. Il prodotto è rivolto ad Assicurati di età maggiore di 18 anni e non superiore ad 70 anni.														
	Quali sono i costi?														
	<p>In aggiunta alle informazioni sui costi del KID, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i costi applicati al rendimento della Gestione Separata il prodotto prevede una rivalutazione in funzione del Rendimento finanziario della Gestione separata al netto di una Commissione di Gestione applicata al rendimento fissa e pari a 1,00%. Per effetto della garanzia di rendimento minimo dello 0%, la percentuale suddetta può ridursi fino allo 0%. – costi per riscatto In caso di riscatto (totale o parziale) l'Impresa applica costi al capitale rivalutato: <table border="1" data-bbox="561 1163 1060 1432"> <thead> <tr> <th>Anni interamente trascorsi</th> <th>Costi di riscatto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 1° anno (escluso)</td> <td>Non riscattabile</td> </tr> <tr> <td>Dal 1° anno al 2° anno (escluso)</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Dal 2° anno al 3° anno (escluso)</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Dal 3° anno al 4° anno (escluso)</td> <td>0,75%</td> </tr> <tr> <td>Dal 4° anno al 5° anno (escluso)</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>Dal 5° anno in poi</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di riscatto per motivi dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa avvenuta o per altri motivi stabiliti dalla normativa di riferimento (Legge n. 297 del 29 maggio 1982), al capitale maturato non verrà applicato alcun costo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – costi di intermediazione avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo indicata nel KID</u>, la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 30,00% con riferimento ai costi iniziali prelevati sul premio e da quelli prelevati dal rendimento. 	Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto	Fino a 1° anno (escluso)	Non riscattabile	Dal 1° anno al 2° anno (escluso)	2,50%	Dal 2° anno al 3° anno (escluso)	1,50%	Dal 3° anno al 4° anno (escluso)	0,75%	Dal 4° anno al 5° anno (escluso)	0,25%	Dal 5° anno in poi	0,00%
Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto														
Fino a 1° anno (escluso)	Non riscattabile														
Dal 1° anno al 2° anno (escluso)	2,50%														
Dal 2° anno al 3° anno (escluso)	1,50%														
Dal 3° anno al 4° anno (escluso)	0,75%														
Dal 4° anno al 5° anno (escluso)	0,25%														
Dal 5° anno in poi	0,00%														
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?															
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consocb.it .														
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):															
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie	<p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile <p>oppure</p>														

aderente alla rete FIN-NET	<ul style="list-style-type: none"> - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovvero condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi: la presente forma assicurativa non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</p> <p>Tassazione delle somme assicurate: il riferimento è alle norme in vigore alla data di redazione del presente Documento e potrebbe pertanto non fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali rilevabili, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza.</p> <p>Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato (riscatto o a scadenza) o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dall'Impresa e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita.</p> <p>Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.</p> <p>L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che esercitano attività d'impresa; - persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (www.athora.it/diritto-oblio-oncologico).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO(*)

(*) L'Area Riservata di Athora Italia permette al Contraente di consultare la posizione assicurativa e quindi lo stato dei pagamenti, il valore della polizza etc. Essa permette anche la consultazione ed il recupero di tutte le comunicazioni inviate da Athora Italia in corso di contratto. Inoltre, è possibile attraverso l'area comunicare con Athora Italia e manifestare la richiesta di una serie di intenzioni quali: di liquidazione del sinistro, scadenza, riscatto; di modifica dei propri dati personali (es. residenza, contatti personali di riferimento); di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.

Informativa sulla sostenibilità

Informativa precontrattuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/2088

Il Prodotto:



**RISPARMIO E INVESTIMENTO
IMPRESA FUTURA TFR
Contratto Rivalutabile di ramo I**

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Con l'adozione delle Linee guida sugli investimenti responsabili (ESG Investment Policy), Athora Italia tiene in considerazione i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, così come dichiarato sul sito web della Compagnia. I principali criteri adottati rispondono alle esigenze di:

- escludere investimenti in attività che violano i diritti umani, ledono la salvaguardia dell'ambiente e favoriscono pratiche corruttive;
- escludere investimenti in attività che operano nel settore delle armi non convenzionali il cui impiego è considerato illecito dalle convenzioni internazionali;
- monitorare gli investimenti in attività che operano nel settore carbonifero, al fine di limitarne la presenza entro percentuali misurate e controllate ed escludere altri settori di investimento particolarmente lesivi da un punto di vista ambientale o sociale.

Sì,

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, Athora Italia considera:

- a) i rischi derivanti dal mancato rispetto dell'ambiente (sanzioni e costi per rimediare al danno ambientale causato);
- b) i rischi reputazionali che conseguono dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;
- c) i rischi di cattiva gestione dei processi aziendali (assenza di procedure di controllo, corruzione) con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

No,

il prodotto ad oggi non ha impegni vincolanti nella considerazione dei principali effetti negativi. Athora Italia, infatti, non considera in maniera strutturata e puntuale gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sia perché non vi è tenuta normativamente, sia perché in attesa di dati e modelli consolidati a livello di mercato.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)



RISPARMIO E INVESTIMENTO
IMPRESA FUTURA TFR

Condizioni di Assicurazione

**Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico
con possibilità di versamenti integrativi**

Tariffa V125

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti semplici e chiari" coordinato dall'Ania.

I testi delle Condizioni di Assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredata da alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Documento aggiornato al: 03 Febbraio 2026

INDICE

PREMESSA	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4
Art. 1. PRESTAZIONI E GARANZIE	4
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 2. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI	4
2.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE	4
2.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?	5
Art. 3. RISCHIO DI MORTE	5
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
Art. 4. REQUISITI DI ASSICURABILITÀ	5
Art. 5. PERDITA DEI REQUISITI	5
CHE OBBLIGHI HO, QUALI OBBLIGHI HA ATHORA ITALIA?	5
Art. 6. DICHIARAZIONI	5
Art. 7. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	6
Art. 8. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
Art. 9. PREMIO UNICO	6
Art. 10. VERSAMENTI INTEGRATIVI	6
Art. 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7
Art. 12. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	7
Art. 13. DURATA DEL CONTRATTO	7
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	7
Art. 14. REVOCA DELLA PROPOSTA	7
Art. 15. RECESSO	7
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	8
Art. 16. COSTI	8
16.1 COSTI DI EMISSIONE	8
16.2 COMMISSIONE DI GESTIONE	8
16.3 COSTI DI RISCATTO	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?	9
Art. 17. RISCATTO	9
17.1 RISCATTO TOTALE	9
17.2 RISCATTO PARZIALE	9
ALTRE NORME APPLICABILI AL CONTRATTO	10
Art. 18. BENEFICIARI	10
Art. 19. MODIFICHE UNILATERALI	10
Art. 20. PRESCRIZIONE	10
Art. 21. FORO COMPETENTE	10
Art. 22. MEDIAZIONE CIVILE	10
Art. 23. TASSE E IMPOSTE	10

Art. 24. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	10
ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI SCADENZA, DECESSO, RISCATTO	11
REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "C.VITANUOVA"	13
GLOSSARIO	15

PREMESSA

Per facilitare la lettura sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni concetti.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre corredate da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita. Quindi troverai:

- **Il grassetto sottolineato**, per evidenziare le limitazioni, le avvertenze, perdite di diritti, gli oneri a carico dei soggetti di polizza.
-  Questo simbolo indica le Clausole Vessatorie che sono poi riportate nella Proposta/Polizza e che richiedono un assenso esplicito del Contraente.
-  Questo simbolo indica il riferimento normativo specifico richiamato dalla previsione contrattuale.
-  Questo simbolo per introdurre esemplificazioni riportate in calce agli articoli o in appendice.
- La scritta evidenziata **DEFINIZIONE**, con sfondo azzurro, per introdurre definizioni ricorrenti nel testo che hanno una regola utile da ricordare.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. PRESTAZIONI E GARANZIE

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico garantisce:

- un capitale, in caso di morte dell'Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, costituito progressivamente in funzione del premio versato e dagli eventuali versamenti integrativi, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data del decesso;
- un valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, esercitato con le modalità indicate all'art. 17. RISCATTO;
- la possibilità di ottenere riscatti parziali, sempre con le modalità precise all'art. 17. RISCATTO.

DEFINIZIONE

Il capitale investito è pari al premio pagato riproporzionato nel caso ci siano stati versamenti aggiuntivi o riscatti parziali.

Il capitale è rivalutato alla data di anniversario mensile della polizza, che precede o coincide con la data del decesso.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 2. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI

La presente polizza prevede una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base al rendimento della Gestione Separata "C.Vitanuova" (di seguito, "la Gestione Separata"), secondo quanto previsto dal Regolamento disponibile in allegato e sul sito della Società www.athora.it.

2.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata dal quale vengono trattenuti (sottratti) 1,00 punti percentuali assoluti.

Per tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata si intende quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.

Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o parziale il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

2.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite in polizza con il versamento del premio unico e degli eventuali versamenti integrativi effettuati dal Contraente, al netto di eventuali "quote" riscattate parzialmente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di ciascun premio corrisponde all'importo del premio versato.

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene rivalutato dalla Società. Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con versamenti integrativi effettuati nel corso dell'ultimo anno assicurativo, rivalutate pro-rata ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento e la data di ricorrenza annua.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto ciascuna "quota" di capitale, in vigore, verrà rivalutata incrementandola sulla base della misura annua di rivalutazione fissata a norma dell'art. 2.1. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE.

La rivalutazione viene applicata per l'intero anno al capitale in vigore alla ricorrenza annua precedente, pro-rata temporis ad eventuali quote di capitale derivanti da nuovi versamenti in corso d'anno o al capitale residuo derivante da riscatti parziali intervenuti in corso d'anno.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Non sono coperti rischi diversi dal rischio morte.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

Il Contratto può essere concluso a condizione che:

- alla decorrenza del contratto l'età minima dell'Assicurato sia 18 anni;
- alla decorrenza del contratto, l'età massima dell'Assicurato sia 70 anni compiuti;
- il Contraente abbia la propria Residenza anagrafica, il Domicilio abituale e la Residenza fiscale in Italia;
- il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la Sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente ed il Beneficiario designato (e/o il suo Titolare effettivo qualora sia un soggetto diverso da persona fisica) non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- il Contraente assolva ai propri obblighi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio rendendo, mediante apposite dichiarazioni per iscritto e vincolanti, ogni dato, informazione e producendo ogni documento utile alla Compagnia per effettuare le valutazioni e le verifiche di competenza.

Se l'Assicurato non coincide con il Contraente, alla sottoscrizione il Contraente deve consegnare copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione.

Il Contraente, pertanto, si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Athora Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato alla Società, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 5. PERDITA DEI REQUISITI

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia. Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un Paese diverso dall'Italia si impegna a darne comunicazione entro 30 giorni ad Athora Italia.

In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Athora Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui il Contraente si è trasferito.

In tale evenienza, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi aggiuntivi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso. La variazione di residenza potrebbe consentire alla Compagnia di sospendere e /o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

CHE OBBLIGHI HO, QUALI OBBLIGHI HA ATHORA ITALIA?

Art. 6. DICHIARAZIONI

Ai fini di un'esatta valutazione del rischio da parte di Athora Italia, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritieri, esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritieri possono limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa.

È in ogni caso fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Il Contraente deve aggiornare in corso di contratto anche eventuali cambiamenti di residenza.

Se l'età dell'Assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Art. 7. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

Athora Italia trasmette le comunicazioni al Contraente su supporto cartaceo a meno che il Contraente non abbia dato il consenso a riceverle in formato elettronico.

Tale consenso può essere dato sia al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, sottoscivendo l'apposita dichiarazione, sia successivamente in corso di contratto. La richiesta in corso di contratto può essere rivolta all'Intermediario o direttamente alla Società o effettuata dall'Area Riservata.

Nel caso di consenso al formato elettronico, Athora Italia trasmette al Contraente – secondo le preferenze da lui espresse e sottoscritte – le comunicazioni dovute nei tempi contrattualmente previsti.

Qualora il Contraente avesse chiesto la notifica delle Comunicazioni nell'Area Riservata, verrà notificato anche un avviso al suo indirizzo di posta elettronica ogni qualvolta venga messa a disposizione una comunicazione.

In qualsiasi momento il Contraente può:

- modificare l'indirizzo di posta elettronica designato alla ricezione delle comunicazioni da parte della Compagnia;
- revocare il consenso alla ricezione delle comunicazioni in formato elettronico.

La richiesta o la revoca vengono effettuate utilizzando il modulo per Modifiche Anagrafiche. Athora invia le seguenti comunicazioni al Contraente in corso di contratto:

- **Documento Unico Di Rendicontazione (DUR):** entro 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua di polizza (data di rivalutazione) Athora Italia trasmette al Contraente il "documento unico di rendicontazione" che fornisce le informazioni previste dalla normativa in vigore.
- **Conferma di Versamento Aggiuntivo:** a seguito del pagamento di un Versamento aggiuntivo, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, Athora Italia trasmette al Contraente la "lettera di conferma versamento aggiuntivo", che contiene la conferma del Versamento effettuato e della data di incasso e importo.

Art. 8. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta all'Intermediario che ha in carico il contratto o alla Compagnia.

Per chiedere la Liquidazione devono essere preventivamente forniti tutti i documenti necessari a verificare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.

Athora Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione in caso di particolari esigenze istruttorie.

Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi all'intermediario di Athora Italia presso cui il contratto è stato sottoscritto.

La Società effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione completa necessaria alla liquidazione; decorsi i termini di 30 giorni, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o degli aventi diritto, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per il dettaglio della documentazione da produrre si veda l'Allegato 1 alle Condizioni di polizza. Maggiori dettagli sono forniti sul sito internet di Athora Italia nella sezione <https://www.athora.it/informazioni-per-il-cliente/liquidazione-polizze-vita/>.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 9. PREMIO UNICO

La Società garantisce le prestazioni di cui all'art. 1, a fronte del pagamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto.

Tale premio dovrà essere almeno pari a euro 1.000,00 e non superiore ad euro 1.500.000,00 complessivamente cumulati in polizza.

Art. 10. VERSAMENTI INTEGRATIVI

In qualsiasi momento della vita del contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti integrativi di importo minimo pari a euro 500,00 e massimo entro i limiti complessivi cumulati di polizza di euro 1.500.000,00.

Tuttavia, Athora Italia si riserva di valutare l'ammissibilità dei Versamenti Integrativi nel corso di vita del contratto.

Art. 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore di Athora Italia S.p.A.;
- bonifico bancario a favore dell'Agente di Athora Italia S.p.A., espressamente in tale qualità;
- assegno circolare non trasferibile intestato ad Athora Italia S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato all'Agente di Athora Italia S.p.A., espressamente in tale qualità;
- tutte le altre forme di pagamento previste dalla Società e comunicate all'Intermediario, il quale è tenuto ad esporre in Agenzia apposito "avviso alla Clientela".

La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

È comunque fatto divieto all'Intermediario di Athora Italia S.p.A. di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento del premio.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 12. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, quando:

- viene consegnato al Contraente l'esemplare di Polizza che va sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se diverso dal Contraente), o
- il Contraente abbia ricevuto comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l'accettazione della Proposta.

DECORRENZA DELLE GARANZIE/ENTRATA IN VIGORE

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Art. 13. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato ed è compresa tra la data di decorrenza e la data del decesso dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione del contratto.

La Cessazione dell'assicurazione, infatti, si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- esercizio del diritto di Recesso (vedi Art. 15. RECESSO);
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art. 17. RISCATTO;
- decesso dell'Assicurato.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 14. REVOCÀ DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/2000, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: ATHORA ITALIA S.p.A. - Servizio Assunzioni - Mura di Santa Chiara, 1 16128 Genova.

Art. 15. RECESSO**DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, **il Contraente può recedere dal contratto entro trenta(30) giorni dal momento in cui lo Stesso è informato che il contratto è concluso.**

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

ATHORA ITALIA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 16128 Genova.

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, all'indirizzo di posta elettronica: portafoglio@pec.athoraitalia.it.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimboscerà al Contraente un importo pari al valore del premio versato.



RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Diritto di recesso)

1. "Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi".

FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza, è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto, e la Compagnia restituirà il capitale investito senza che sia dovuta alcuna ulteriore somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

Il contratto, inoltre, si risolve di diritto nel caso in cui il Contraente e/o il Beneficiario/uno o più dei Beneficiari si configuri come uno dei soggetti di cui alla Legge 9 dicembre 2021, n. 220* recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" o come legale rappresentante dei suddetti soggetti.

*Nota: Si intendono per tali le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Rientrano anche le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 16. COSTI

16.1 COSTI DI EMISSIONE

Non sono previsti costi fissi sul premio unico pagato.

CARICAMENTI SUI PREMI VERSATI

Sui premi versati non vengono applicati costi percentuali.

16.2 COMMISSIONE DI GESTIONE

Athora Italia preleva dal Rendimento finanziario della Gestione Separata una Commissione di gestione applicata al rendimento pari a 1.00%.

16.3 COSTI DI RISCATTO

Il valore di riscatto totale è ottenuto applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto, le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Anni interamente trascorsi	Aliquota % applicata
Fino a 1° anno (escluso)	Non riscattabile
Dal 1° anno al 2° anno (escluso)	2,50%
Dal 2° anno al 3° anno (escluso)	1,50%
Dal 3° anno al 4° anno (escluso)	0,75%
Dal 4° anno al 5° anno (escluso)	0,25%
Dal 5° anno in poi	0,00%

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

Art. 17. RISCATTO



Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato interamente o parzialmente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

17.1 RISCATTO TOTALE

Il predetto limite temporale non rileva qualora la richiesta sia relativa alla cessazione dell'attività lavorativa ovvero ad una domanda di anticipazione del dipendente.

In deroga di quanto sopra esposto, il valore di riscatto può essere richiesto in ogni momento purché la richiesta di riscatto non sia dovuta ad una decisione discrezionale del Contraente ma sia determinata da un evento oggettivo che interrompa il rapporto di lavoro esistente tra il Contraente ed il Dipendente (quale, ad esempio, le dimissioni od il pensionamento).

In tal caso, per effettuare il riscatto della posizione, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta alla Società, allegando la documentazione che attesti l'interruzione del rapporto di lavoro. Il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui la Società riceverà tale dichiarazione e la documentazione allegata. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Data la specificità del contratto emesso a garanzia del TFR degli Assicurati/ Dipendenti della Contraente, ai riscatti totali o parziali dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa essa avvenga o per altri motivi, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 non verrà applicata alcuna penalizzazione.

17.2 RISCATTO PARZIALE

Il riscatto parziale sarà possibile sempre che venga mantenuto in polizza un importo minimo pari a euro 1.000,00.

La Compagnia, pertanto, non darà seguito alle eventuali richieste che non rispettino tale condizione.

Il valore del riscatto parziale viene determinato con le stesse regole previste per il riscatto totale (Art. 16. COSTI, COSTI DI RISCATTO), e le penali di riscatto verranno applicate alla sola parte riscattata parzialmente.

Il Capitale che rimane in polizza successivamente al riscatto parziale (capitale residuo) continua a rivalutarsi ad ogni ricorrenza annua secondo quanto previsto.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "C.Vitanuova", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti totali o parziali per un importo superiore a euro 1.500.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "C.Vitanuova", nell'arco temporale di trenta (30) giorni. Nei casi di importi superiori, la Compagnia si riserva il diritto di restituirli in tranches con una periodicità stabilita.

ALTRÉ NORME APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 18. BENEFICIARI

Beneficiaria della prestazione è l'Azienda Contraente, quindi ad essa spettano le somme legate alle liquidazioni per la cessazione del rapporto di lavoro relativo a ciascun Assicurato per qualsiasi causa essa avvenga secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982.

Art. 19. MODIFICHE UNILATERALI

Qualsiasi modifica al contratto può effettuarsi soltanto con l'accordo tra le parti in forma scritta.

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni:

- per effetto di modifiche alla normativa (compresi sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali vincolanti) successive alla conclusione del contratto. La Compagnia comunica al Contraente le modifiche intervenute, alla prima occasione utile;
- per giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno 60 giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente entro tale termine potrà recedere dal contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti, le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 20. PRESCRIZIONE

Si rammenta che nel caso in cui gli aventi diritto non reclamino la prestazione entro dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (es. data del decesso; data di scadenza, etc.), gli importi dovuti saranno devoluti al "Fondo rapporti dormienti" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 21. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 22. MEDIAZIONE CIVILE

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Athora Italia S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1, 16128 Genova, PEC: athoraitalia@pec.athoraitalia.it.

Art. 23. TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO



Il Contraente può cedere ad altri il contratto, mediante l'operazione di "Variazione di Contraenza", che può essere richiesta in qualsiasi momento dopo la conclusione del contratto.

Il Contraente può inoltre disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegini e/o vincoli.

Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'intermediario bancario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente.

Tali atti diventano efficaci solo

- dopo che la Società ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
- se, in presenza di Beneficiario irrevocabile, questo abbia prestato il proprio consenso.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI SCADENZA, DECESSO, RISCATTO

Decesso dell'Assicurato	Decesso del Contraente	Riscatto totale e parziale	Tipo di documento
X	X	X	Documento d'identità valido, non scaduto e codice fiscale.
X		X	Richiesta sottoscritta dal Contraente.
			Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente.
X	X		IBAN di c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari.
		X	IBAN di c/c intestato o cointestato al Contraente.
X	X	X	Indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS.
	X		Richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario.
X	X		Certificato di morte.
X			Tipo di relazione del Beneficiario con il Contraente e, qualora diverso, con l'Assicurato.
X	X		Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata dalle competenti autorità.
X	X		In caso di assenza di testamento, l'atto notorio deve dichiararlo, e se i beneficiari sono "Eredi legittimi", riportare i nominativi (nome, data di nascita, grado di parentela) degli stessi con attestazione che non ve ne siano altri.
X	X		In caso di esistenza di testamento, deve essere presentato verbale di pubblicazione e copia dello stesso autenticata con attestato che sia l'unico valido o l'ultimo valido e che non vi siano contestazioni, riportando data di pubblicazione e numero di repertorio.
X	X		Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci, fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.
X	X	X	Altro sugli esecutori di Beneficiari o del Contraente.
			Relazione del medico curante sulle

Decesso dell'Assicurato	Decesso del Contraente	Riscatto totale e parziale	Tipo di documento
			cause del decesso, sulla situazione sanitaria e sulle sue abitudini di vita, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e reperibile presso l'Intermediario che gestisce il contratto.
			Eventuale documentazione relativa alle cause del decesso nel caso l'evento si sia verificato per cause diverse dalla malattia.
		X	In presenza di vincolo attivo sulla polizza, consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario.

Nel caso in cui il Beneficiario o il Contraente siano impossibilitati a recarsi presso l'intermediario presso cui il contratto è gestito occorre certificare che siano gli aventi diritto, procedendo a far sottoscrivere Adeguata verifica con identificazione a distanza validate da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.

In ogni caso, per qualsiasi liquidazione e richiesta, si invita a consultare il sito internet della Compagnia al seguente indirizzo, per avere dettagli, indicazioni nelle diverse casistiche, spiegazioni e modulistica: <https://www.athora.it/informazioni-per-il-cliente/liquidazione-polizze-vita/>.

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA “C.VITANUOVA”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Athora Italia S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla “C.VITANUOVA”.

Art. 2

La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l’Euro.

Art. 3

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

Art. 4

L’obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

1. la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
2. gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
3. la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore;
4. al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Athora Holding Ltd o dalla stessa controllati;
5. l’eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	Massimo 100%
Investimenti azionari	Massimo 10%
Investimenti immobiliari	Massimo 5%
Altri investimenti	Massimo 35%

Art. 5

La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7

Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l’esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e succ. modif.

Art. 8

Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9

Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

Art. 10

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA “C.VITANUOVA”

Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Art. 11

La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

GLOSSARIO

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 03/02/2026

- **ADEGUATA VERIFICA:** La vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) prevede che le Compagnie di assicurazione, in qualità di intermediari, debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti consistente in:
 - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
 - identificare l'eventuale titolare effettivo (la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione oppure la persona o le persone che controllano le entità giuridiche) e verificarne l'identità;
 - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
 - svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
- **ARBITRO ASSICURATIVO:** organismo indipendente istituito presso l'IVASS che consente ai consumatori di risolvere in modo semplice, rapido ed economico le controversie relative ai contratti e ai servizi assicurativi, rappresentando un'alternativa alla giustizia ordinaria e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale.
- **ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **CAPITALE INVESTITO:** è costituito dai premi versati al netto dei caricamenti e di eventuali quote riscattate parzialmente.
- **CARICAMENTI:** sono i costi applicati ai premi pagati trattenuti per coprire i costi commerciali ed amministrativi.
- **CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO ATTIVO DELLA PATOLOGIA:** ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
- **CONTRAENTE:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **CONTRAENTI COLLEGATI:** sono considerati collegati al Contraente le Persone Fisiche tramite rapporto di parentela (stretti familiari) e le Persone Giuridiche tramite rapporti partecipativi di controllo o di collegamento;
- **DATA DI PERFEZIONAMENTO:** data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società o l'invio della polizza sottoscritta dalla Società.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** la data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.
- **DIRITTO ALL'OBLO ONCOLOGICO:** il diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.
- **DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE:** è il documento di rendicontazione annuale della posizione assicurativa che l'Impresa è tenuta a comunicare al Contraente.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **ETÀ ASSICURATIVA:** laddove non espressamente indicato "età compiuta", l'età è convenzionalmente considerata "età assicurativa", ossia, se sono trascorsi sei (6) mesi e un (1) giorno dall'ultimo compleanno, l'età considerata è la prossima da compiere. Ad es. 49 anni, 6 mesi e 1 giorno = 50 anni.
- **ETÀ COMPIUTA:** modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato e del Contraente che considera come limite il giorno del compimento dell'età stessa.
- **FATCA, CRS:** il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di

informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (Common Reporting Standard) rientra nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.

- **GESTIONE SEPARATA:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
 - **INDICE DI SOLVIBILITÀ:** è una misura di stabilità finanziaria della Società che rappresenta il grado o percentuale di sovrapatrimonializzazione rispetto agli impegni assunti con l'attività assicurativa.
 - **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
 - **PEP:** si tratta di acronimo di Persona Esposta Politicamente e si intendono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Decreto Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007).
 - **PERIODO DI OSSERVAZIONE (GESTIONE SEPARATA):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.
 - **PREMIO:** importo versato dal Contraente alla Società. Il premio è comprensivo di eventuali imposte.
 - **PROPOSTA/POLIZZA:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate e che ha efficacia solo se viene pagato il relativo premio.
 - **PUNTI PERCENTUALI TRATTENUTI:** punti percentuali che la Società può trattenere (sottrarre) dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
 - **REFERENTE TERZO:** persona designata dal Contraente di polizza, diversa dal Beneficiario, cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per individuare correttamente chi ha diritto alle prestazioni. Il Contraente può sempre modificare il Referente Terzo in corso di contratto.
 - **RISCATTO PARZIALE:** facoltà del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.
 - **RISCATTO TOTALE:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
 - **SET INFORMATIVO:** l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018), composta da:
 - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
 - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
 - l'informativa sulla sostenibilità;
 - le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
- Fanno parte integrante del Set Informativo eventuali allegati ed il Regolamento della Gestione Separata.
- **SOCIETÀ:** la Compagnia di Assicurazione Athora Italia S.p.A.
 - **VERSAMENTO INTEGRATIVO (o aggiuntivo):** premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento per integrare i versamenti.

**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.
TAR.**

Intermediario:

Contraente

Cognome (del Contraente o del Legale Rappresentante)	Nome		
Data di nascita	Località di nascita	Provincia di nascita	
Sesso	Professione	Attività economica	
Indirizzo	Località	CAP	Provincia
Codice Fiscale	Attività economica	ABI MKT	CAB MKT
Doc. Ric.	Numero Doc.	Data di rilascio	Località

NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA

Ragione Sociale	CAP	Località	Prov.
Sede (Via e N. Civico)	CAP	Località	Prov.
Cognome	Nome		
Data di nascita	Località di nascita	Provincia di nascita	
Sesso	Professione	Codice	

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente, avvertito delle modalità di informativa normativamente previste, intende ricevere le informazioni relative alla presente Polizza tramite:

- Supporto cartaceo;
- Supporto durevole non cartaceo:
dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica;
- Home Insurance:
dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica

L'Impresa informa il Contraente che quest'ultimo ha la possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata.

Il Contraente _____

Il sottoscritto Contraente richiede che le informazioni relative alla presente Polizza NON vengano inviate al Beneficiario/ai Beneficiari designato/i.

Il Contraente _____

Beneficiari

In caso di morte:

Cognome (o Ragione Sociale)	Nome		
Data di nascita (o di costituzione)	Località di nascita	Provincia di nascita	
Indirizzo	Località	CAP	Provincia
Nazione	Codice Fiscale	Telefono fisso	
Telefono cellulare	Indirizzo di posta elettronica	Percentuale	

Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario

Avvertenze: in caso di mancata compilazione dello spazio relativo al recapito ed ai contatti del Beneficiario, l'Impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario e avverte altresì, che la modifica o revoca deve essere comunicata all'Impresa.

Referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

<input type="checkbox"/> Il Contraente designa un Referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato			
Cognome (o Ragione Sociale)	Nome		
Data di nascita (o di costituzione)	Località di nascita	Provincia di nascita	
Indirizzo	Località	CAP	Provincia
Nazione	Codice Fiscale	Telefono fisso	
Telefono cellulare	Indirizzo di posta elettronica		

Il Contraente non designa un Referente terzo

Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati e all'eventuale Referente terzo, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, allegata al presente modulo in tante copie quante sono gli interessati, sollevando Athora Italia S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal suo inadempimento.

***** LO SPAZIO VUOTO SOTTOSTANTE NON E' UTILIZZABILE *****

Dati Tecnici

Decorrenza della polizza	VITA INTERA	VITA INTERA	PREMIO UNICO
Frazionamento	Durata della polizza	Scadenza della polizza	Durata pagamento premi
Prestazioni			

Premio lordo unico al perfezionamento
(comprensivo di eventuali diritti)

Euro

Capitale assicurato

Euro

Emessa in due esemplari ad un solo effetto il

***** LO SPAZIO VUOTO SOTTOSTANTE NON E' UTILIZZABILE *****

FAC-SIMILE

I Sottoscritti, Contraente ed Assicurando del contratto che verrà emesso in base alla presente proposta forniscono le seguenti dichiarazioni.

1. Propongono l'assicurazione dopo aver approvato specificatamente le Condizioni di Assicurazione che sono state loro consegnate.
2. Riconoscono che le notizie e i dati richiesti sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società.
3. Sono a conoscenza che la proposta deve servire di base all'emettendo contratto e che ne è parte integrante. La Società si riserva comunque di richiedere ulteriore documentazione e di accettare o meno la stipula del contratto.
4. Prosciolgono dal segreto professionale e legale tutte le persone cui la Società ritenesse necessario, in qualsiasi momento, rivolgersi per avere notizie e acconsentono che le stesse siano divulgata dalla Società ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
5. Sono a conoscenza che le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure, dalle ore 24 del giorno di effetto stabilito, se successivo alla data di conclusione. Qualora il contratto definitivo non fosse emesso, il premio versato verrebbe restituito interamente.
6. **Dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede e che i dati riportati nella presente proposta di assicurazione corrispondono al vero. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.**

Il Contraente _____

L'Assicurando _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016), esprimendo la propria volontà in merito ai consensi ivi richiesti, ed il Set Informativo relativo alla forma assicurativa prescelta.

Il Contraente _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

I versamenti possono essere eseguiti con le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario a favore ATHORA ITALIA S.p.A. o a favore dell'Agente di ATHORA ITALIA S.p.A., espressamente in tale qualità ;
- assegno circolare non trasferibile intestato a ATHORA ITALIA S.p.A. o intestato all'Agente di ATHORA ITALIA S.p.A., espressamente in tale qualità;
- tutte le altre forme di pagamento previste dalla Società e comunicate all'intermediario, il quale è tenuto ad esporre in Agenzia apposito avviso alla clientela.

Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta.

E' comunque fatto divieto all'intermediario di ATHORA ITALIA S.p.A. di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento del premio.

Non è, inoltre, consentito all'intermediario di incassare su proposta. Il premio dovrà essere corrisposto unicamente al momento della conclusione del contratto.

Il Contraente si impegna ad accettare il contratto ed a corrispondere la prima annualità di premio (art. 1924 Codice Civile), riconoscendo che il contratto entrerà in vigore secondo quanto previsto dallo specifico articolo delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le clausole della Condizioni di Assicurazione relative a: - Diritto di recesso – Mancato pagamento del premio e riattivazione – Rischi assicurati e limitazioni Riduzione e Riscatto e, quando ricorrono, le Condizioni Complementari.

Il Contraente _____

ATTESTAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE FIRME

Attesto l'autenticità delle firme apposte sul presente modello e la corretta identificazione del Contraente.
Dichiaro di aver consegnato l'originale del Set Informativo, comprensivo della proposta, al Contraente.

Data: 13/05/2025

Firma dell'incaricato alla riscossione _____

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

ATHORA ITALIA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura Di Santa Chiara, 1 - 16128 GENOVA GE

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente, pagato il relativo premio, ha sottoscritto la proposta/polizza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Dichiaro che:

- Ho preso visione, prima della sottoscrizione della presente Polizza dell'informativa precontrattuale relativa all'Elenco delle regole di comportamento del distributore;
- Ho ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della presente Polizza, dell'informativa sul distributore nonché dell'informativa precontrattuale relativa a modello e attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite dal distributore;
- prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho preso visione e compreso il Set informativo e ogni documento che lo compone: ossia il documento contenente le informazioni chiave e dall'eventuale documento contenente le informazioni specifiche (KID), il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), l'Informativa sulla Sostenibilità, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, e il modulo di Proposta.

PAGINA NON NUMERABILE